

**Regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica
per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.**
**(Legge 27 dic. 1997 n. 449 e d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, D.p.c.m. 7 maggio 1999 n. 221 e
d.lgs. 3 maggio 2000 n. 130)**

*(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/03/2001
ed integrato con deliberazione n. 67 del 11/11/2008)*

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e secondo le disposizioni di cui al d.p.c.m., 7 maggio 1999, n. 221 e del d. lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 2

Integrazioni

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- A) Ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- B) Ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti

Art. 3

Indicatore della situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare. Composto, salvo diverse disposizioni legislative, dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
2. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti secondo le modalità di seguito specificate ed applicando gli eventuali fattori correttivi.
3. Ai fini del calcolo del reddito si terrà conto di rilevanti variazioni documentate della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Dette variazioni avranno decorrenza in relazione alla tipologia del beneficio richiesto e come normati dai relativi provvedimenti.

Art. 4

Modalità di calcolo del reddito

Il reddito si calcola sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini I.V.A.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti. Sono altresì esclusi dal computo, a titolo non esaustivo, la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento.

In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione degli enti erogatori.

- I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

- Il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare considerato nelle componenti specificate ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della richiesta.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione di locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Lit. 10.000.000 (diecimilioni). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso. Tali classi di riferimento sono individuate dal modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 6 del d.lgs. 109 del 1998.

Nel calcolo del reddito ISEE per la determinazione della retta di frequenza all'Asilo Nido Comunale è consentita la detrazione, dal reddito ISE, dell'importo annuale della rata del mutuo per l'acquisto della prima casa purchè non rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Art. 5

Definizione del patrimonio

1. Patrimonio immobiliare:

Il valore del patrimonio immobiliare si ottiene sommando per ciascun componente del nucleo familiare: il valore dell'imponibile dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese

- il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto o la ristrutturazione di tali immobili o la costruzione dei predetti fabbricati, fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e sino a concorrenza, il valore della casa di abitazione ,

come sopra definito, nel limite di Lit. 100.000.000= (centomilioni). La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Patrimonio mobiliare.

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con DPCM 7 maggio 1999 n. 221.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a Lit. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 4 del presente regolamento.

L'ammontare del patrimonio, determinato come sopra viene moltiplicato per un coefficiente di 0.20

Art. 6

Indicatore della situazione economica equivalente

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è dato da :

Indicatore della situazione economica rapportato al parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui al presente articolo incrementato delle maggiorazioni dovute.

2. Per ogni singolo servizio o prestazione la giunta comunale determinerà' la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero dei componenti	Parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

2. Maggiorati nel modo seguente:

- maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente.
- maggiorazione di 0.2 in caso di assenza di coniuge e presenza di figli minori.
- maggiorazione di 0.5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%
- maggiorazione di 0.2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Art.7

Modalità attuative

1. Tutte le domande di cui all'art.1 devono essere presentate agli uffici comunali secondo le rispettive competenze.

2. Unitamente alla domanda il richiedente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del presidente della repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la propria situazione reddituale e patrimoniale, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

Detta dichiarazione è unica ed avrà validità annuale.

E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Il Comune stabilirà la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del presente regolamento.

Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti.

3. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che, nel caso di concessione delle prestazioni di cui all'art.1, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e effettuate verifiche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

A tal fine il richiedente dovrà specificare il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

L'ufficio competente predisporrà una modulistica chiara e di semplice compilazione.

Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza emanate ai sensi dell'art. 15 della citata legge n. 675 del 1996.

4. Il richiedente dovrà esprimere consenso scritto al trattamento ed utilizzo ai fini di pubblicazione in atti, graduatorie e notiziari comunali dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Qualora il richiedente rifiuti di esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali e/o non consegna la dichiarazione sulla situazione reddituale e patrimoniale della propria famiglia, d'ufficio sarà ammesso ai servizi richiesti col pagamento della retta o tariffa più alta.

5. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o ai servizi agevolati.

6. Il richiedente presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 2.

7. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

Art. 8
Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse con atto del responsabile dell'ufficio cui e' affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo di cui al comma 3 dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 9
Norme integrative

1. tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo stato che dalla regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento , si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 10
Pubblicità' del regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia Conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Albino, lì 20/11/2008